Causa Hussun ed altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05, 17165/05)

Ricorsi individuali – in merito ai presunti ostacoli al diritto di introdurre un ricorso innanzi alla Corte – violazione dell'art. 34 CEDU – non sussiste.

Di cancellazione dal ruolo dei ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05. Dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 34 CEDU per quanto riguarda il ricorso n. 17165/05.

Fatto. I ricorsi riguardavano il caso di 84 immigrati di diverse nazionalità, provenienti dalla Libia, sbarcati sull'isola di Lampedusa nel marzo 2005 e subito collocati in centri di accoglienza temporanea.

I ricorrenti avevano contestato - per mezzo dei loro legali - la violazione dei seguenti articoli della Convenzione europea: articolo 2 (diritto alla vita), articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e articolo 34 (diritto di ricorso individuale), nonché l'articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri). Si contestava, in particolare, il rischio concreto di morte o di trattamenti inumani o degradanti a cui sarebbero stati esposti con il rimpatrio, l'impossibilità di prendere contatto con gli avvocati al fine di avviare la procedura per la concessione dello status di rifugiato e di impugnare l'eventuale diniego, la mancanza di un rimedio efficace contro le decisioni di allontanamento, la loro espulsione collettiva come stranieri ed anche la limitazione nel loro diritto di adire la Corte.

Diritto. La Corte ha deciso di suddividere i ricorrenti in tre gruppi. Il primo comprende cinquantasette ricorrenti la cui sorte è rimasta sconosciuta (e per i quali era stato rinviato il ricorso). Al secondo appartengono quattordici espulsi (che hanno allegato la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo 4). L'ultimo gruppo comprende tredici migranti (che hanno allegato la violazione dell'articolo 34 della Convenzione) con i quali, ad eccezione di un caso, i rappresentanti hanno perduto ogni contatto dopo il rilascio per la decorrenza dei termini di trattenimento.

Per quanto riguarda il primo gruppo, i giudici di Strasburgo hanno preso atto che dalle osservazioni dei difensori risulta che la sera del 25 marzo 2005 "parecchie decine di persone, tra cui molti di coloro che avevano rilasciato la procura per la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte", fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone. Dunque, tenuto conto che è nota la sorte dei ricorrenti non compresi nel primo gruppo (alcuni espulsi, altri rilasciati) i giudici europei hanno evidenziato che, verosimilmente, almeno alcuni tra i fuggitivi coincidono con i cinquantasette ricorrenti.

Circa il secondo gruppo, la Corte ha osservato che l'espulsione è avvenuta nel rispetto della procedura, con le garanzie previste dalla legge e che, in ogni caso, i rappresentanti hanno perduto ogni contatto con i ricorrenti.

Al riguardo, la Corte ha ricordato la giurisprudenza della Commissione secondo cui essa si basa in primo luogo sulla capacità e volontà dei ricorrenti di mantenere e coltivare i ricorsi asseritamente presentati in loro nome e non può proseguire l'esame di un ricorso in difetto di tale cooperazione.

La Corte, dunque, ha concluso affermando che dall'impossibilità di stabilire un minimo contatto con i ricorrenti discende la conseguenza che i difensori non possono continuare a coltivare il ricorso.

Infine, con riferimento al ricorso n. 17165/05, la Corte, dichiarando che non vi è stata violazione dell'art. 34 CEDU, come invece prospettato dal ricorrente, ha constatato che il sig. Kamel Midawi,

l'unico immigrato che risulta aver mantenuto contatti con i suoi avvocati, si trova sul territorio italiano e che nessun comportamento delle autorità interne ha impedito o ostacolato l'esercizio del suo diritto a ricorrere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2 CEDU – Diritto alla vita

Art. 3 CEDU – Proibizione della tortura

Art. 13 CEDU – Diritto ad un ricorso effettivo

Art. 34 CEDU – Ricorsi individuali

Art. 4, Protocollo n. 4, CEDU – Divieto di espulsioni collettive di stranieri